

Sommaro

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 608/2005 della Commissione, del 20 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 609/2005 della Commissione, del 19 aprile 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 3

★ **Regolamento (CE) n. 610/2005 della Commissione, del 20 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco** 9

★ **Regolamento (CE) n. 611/2005 della Commissione, del 20 aprile 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) ⁽¹⁾** 10

Regolamento (CE) n. 612/2005 della Commissione, del 20 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva 12

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità***Commissione**

2005/317/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt10» nei prodotti a base di mais [notificata con il numero C(2005) 1257] ⁽¹⁾** 14


⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

- ★ **Decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Svizzera, del 17 marzo 2005, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa** 17
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 63 del 10.3.2005)** 20



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 608/2005 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	111,8
	204	89,4
	212	125,1
	624	101,8
	999	107,0
0707 00 05	052	140,5
	204	62,7
	999	101,6
0709 90 70	052	101,8
	204	35,5
	999	68,7
0805 10 20	052	45,4
	204	43,4
	212	57,5
	220	48,5
	400	53,7
	624	53,6
	999	50,4
0805 50 10	052	54,2
	220	69,6
	388	70,6
	400	63,8
	528	58,4
	624	58,7
	999	62,6
0808 10 80	388	91,5
	400	137,1
	404	127,3
	508	71,3
	512	70,1
	524	60,5
	528	80,3
	720	76,5
	804	107,8
	999	91,4
0808 20 50	388	71,3
	512	61,8
	528	62,5
	720	32,9
	999	57,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 609/2005 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2005****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾ che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	26,07	15,19	784,54	194,29	407,87	6 458,32
		90,01	18,14	11,20	107,99	6 247,69	1 023,06
		239,26	17,78				
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	35,97	20,96	1 082,44	268,06	562,75	8 910,63
		124,18	25,03	15,45	148,99	8 620,02	1 411,53
		330,12	24,53				
1.40	Agli 0703 20 00	136,13	79,34	4 096,97	1 014,59	2 129,97	33 726,26
		470,03	94,73	58,48	563,92	32 626,33	5 342,57
		1 249,47	92,84				
1.50	Porri ex 0703 90 00	62,17	36,23	1 871,07	463,36	972,75	15 402,62
		214,66	43,26	26,71	257,54	14 900,28	2 439,92
		570,63	42,40				
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	53,54	31,20	1 611,34	399,04	837,72	13 264,53
		184,86	37,26	23,00	221,79	12 831,93	2 101,23
		491,42	36,51				
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	104,01	60,62	3 130,28	775,20	1 627,40	25 768,48
		359,13	72,38	44,68	430,86	24 928,08	4 081,98
		954,66	70,93				
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	32,28	18,81	971,50	240,59	505,07	7 997,37
		111,46	22,46	13,87	133,72	7 736,55	1 266,86
		296,28	22,01				
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	90,76	52,89	2 731,51	676,44	1 420,09	22 485,79
		313,38	63,16	38,99	375,97	21 752,45	3 561,97
		833,04	61,90				
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	389,44	226,97	11 720,71	2 902,57	6 093,47	96 484,75
		1 344,67	271,01	167,31	1 613,27	93 338,04	15 284,12
		3 574,51	265,60				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	153,55 530,19 1 409,39	89,49 106,86 104,72	4 621,35 65,97	1 144,45 636,10	2 402,59 36 802,17	38 042,88 6 026,36
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	255,23 881,26 2 342,63	148,75 177,61 174,07	7 681,40 109,65	1 902,25 1 057,29	3 993,48 61 170,97	63 233,23 10 016,76
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	430,98 1 488,09 3 955,76	251,18 299,92 293,93	12 970,80 185,15	3 212,14 1 785,34	6 743,38 103 293,14	106 775,47 16 914,27
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	498,15 1 720,00 4 572,23	290,32 346,66 339,74	14 992,21 214,00	3 712,73 2 063,57	7 794,29 119 390,68	123 415,70 19 550,24
1.210	Melanzane 0709 30 00	135,81 468,91 1 246,50	79,15 94,51 92,62	4 087,23 58,34	1 012,18 562,58	2 124,91 32 548,72	33 646,04 5 329,86
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	101,76 351,34 933,96	59,30 70,81 69,40	3 062,42 43,71	758,39 421,52	1 592,12 24 387,67	25 209,85 3 993,48
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	926,44 3 198,81 8 503,33	539,93 644,71 631,83	27 882,14 398,00	6 904,85 3 837,78	14 495,64 222 039,87	229 525,51 36 359,06
1.240	Peperoni 0709 60 10	142,11 490,67 1 304,33	82,82 98,89 96,92	4 276,86 61,05	1 059,14 588,68	2 223,49 34 058,81	35 207,03 5 577,14
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	111,77 385,93 1 025,91	65,14 77,78 76,23	3 363,94 48,02	833,06 463,02	1 748,88 26 788,80	27 691,93 4 386,67
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	82,31 284,21 755,51	47,97 57,28 56,14	2 477,29 35,36	613,49 340,98	1 287,92 19 727,93	20 393,02 3 230,45

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	99,19	57,81	2 985,19	739,26	1 551,97	24 574,05
		342,48	69,03	42,61	410,89	23 772,60	3 892,77
		910,41	67,65				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	106,21	61,90	3 196,50	791,59	1 661,83	26 313,53
		366,72	73,91	45,63	439,97	25 455,35	4 168,32
		974,85	72,44				
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	93,75	54,64	2 821,63	698,76	1 466,94	23 227,65
		323,72	65,24	40,28	388,38	22 470,12	3 679,49
		860,52	63,94				
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	75,81	44,18	2 281,47	564,99	1 186,11	18 781,06
		261,74	52,75	32,57	314,03	18 168,54	2 975,10
		695,79	51,70				
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	50,34	29,34	1 515,04	375,19	787,65	12 471,81
		173,81	35,03	21,63	208,53	12 065,06	1 975,66
		462,05	34,33				
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	61,70	35,96	1 856,94	459,86	965,40	15 286,27
		213,04	42,94	26,51	255,59	14 787,73	2 421,49
		566,32	42,08				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	68,14	39,71	2 050,79	507,87	1 066,18	16 882,08
		235,28	47,42	29,27	282,28	16 331,50	2 674,29
		625,44	46,47				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	82,63	48,16	2 486,75	615,83	1 292,84	20 470,94
		285,30	57,50	35,50	342,28	19 803,31	3 242,79
		758,40	56,35				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	147,65	86,05	4 443,65	1 100,44	2 310,21	36 580,06
		509,80	102,75	63,43	611,64	35 387,06	5 794,64
		1 355,20	100,70				
2.110	Cocomeri 0807 11 00	52,74	30,74	1 587,35	393,10	825,25	13 067,08
		182,11	36,70	22,66	218,49	12 640,91	2 069,95
		484,10	35,97				
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	53,45	31,15	1 608,75	398,40	836,37	13 243,20
		184,57	37,20	22,96	221,43	12 811,30	2 097,85
		490,63	36,46				
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	92,32	53,81	2 778,51	688,08	1 444,52	22 872,68
		318,77	64,25	39,66	382,44	22 126,72	3 623,25
		847,37	62,96				
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	70,70	41,20	2 127,79	526,93	1 106,21	17 515,92
		244,11	49,20	30,37	292,87	16 944,67	2 774,69
		648,92	48,22				
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	70,72	41,22	2 128,43	527,09	1 106,55	17 521,25
		244,19	49,22	30,38	292,96	16 949,82	2 775,54
		649,12	48,23				
2.150	Albicocche 0809 10 00	705,36	411,08	21 228,51	5 257,12	11 036,49	174 752,94
		2 435,47	490,86	303,02	2 921,95	169 053,63	27 682,56
		6 474,15	481,06				
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	610,83	355,99	18 383,54	4 552,58	9 557,41	151 333,13
		2 109,07	425,08	262,41	2 530,36	146 397,63	23 972,63
		5 606,50	416,59				
2.170	Pesche 0809 30 90	138,02	80,44	4 153,75	1 028,65	2 159,49	34 193,61
		476,54	96,05	59,29	571,73	33 078,44	5 416,60
		1 266,79	94,13				
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	103,78	60,48	3 123,43	773,50	1 623,84	25 712,02
		358,34	72,22	44,58	429,92	24 873,46	4 073,03
		952,56	70,78				
2.190	Prugne 0809 40 05	107,32	62,55	3 229,98	799,89	1 679,23	26 589,17
		370,56	74,69	46,11	444,58	25 722,01	4 211,98
		985,06	73,19				
2.200	Fragole 0810 10 00	103,01	60,03	3 100,15	767,73	1 611,73	25 520,38
		355,67	71,68	44,25	426,71	24 688,07	4 042,68
		945,46	70,25				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	177,72	9 177,78	2 272,82	4 771,43	75 551,36
		1 052,93	212,21	131,01	1 263,26	73 087,37	11 968,07
		2 798,98	207,98				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 455,44	848,23	43 802,92	10 847,54	22 772,69	360 585,26
		5 025,34	1 012,84	625,26	6 029,16	348 825,30	57 120,20
		13 358,76	992,61				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch») 0810 50 00	64,65	37,68	1 945,71	481,84	1 011,55	16 017,04
		223,22	44,99	27,77	267,81	15 494,67	2 537,25
		593,39	44,09				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	313,82	182,89	9 444,73	2 338,93	4 910,22	77 748,90
		1 083,56	218,39	134,82	1 300,00	75 213,24	12 316,18
		2 880,40	214,03				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	204,88	119,41	6 166,15	1 527,01	3 205,72	50 759,69
		707,42	142,58	88,02	848,73	49 104,24	8 040,83
		1 880,52	139,73				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 610/2005 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 462/2005 della Commissione⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 462/2005 precisa l'indirizzo dell'organismo d'intervento tedesco al quale devono essere presentate le offerte. A seguito di una ristrutturazione interna dei servizi amministrativi tedeschi, è necessario modificare tale indirizzo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 462/2005, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmannsaeue 29
D-53179 Bonn
Fax (49-228) 68 45 39 85
(49-228) 68 45 32 76.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalle ore 9 del 28 aprile 2005 (ora di Bruxelles).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 75 del 22.3.2005, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 611/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione di un progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione ⁽³⁾ concede un'esenzione generale ai consorzi di trasporti marittimi di linea dal divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni.

(2) Il regolamento (CE) n. 823/2000 giungerà a scadenza il 25 aprile 2005. In base all'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione di detto regolamento, risultano ancora valide le giustificazioni per un'esenzione per categoria a favore dei consorzi. La validità del regolamento (CE) 823/2000 deve pertanto essere prorogata di altri cinque anni.

(3) Tuttavia, per certi aspetti le norme del regolamento (CE) n. 823/2000 non sono sufficientemente in sintonia con le attuali pratiche in vigore nell'industria. Sarebbe pertanto opportuno apportare alcune lievi modifiche al regolamento (CE) n. 823/2000, affinché possa risultare più

idoneo a conseguire gli obiettivi perseguiti, in pendenza della revisione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi ⁽⁴⁾, a seguito della quale potrebbero risultare necessarie più sostanziali modifiche.

(4) In particolare, il regolamento (CE) n. 823/2000 dispone che gli accordi di consorzio debbano dare alle compagnie marittime che vi aderiscono il diritto di recedere dal consorzio stesso senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura, rispettando talune condizioni inerenti al preavviso. L'esperienza ha però mostrato l'esistenza di un'incertezza circa il modo di interpretare tale disposizione, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio preceda la data di inizio effettivo del servizio, ad esempio in caso di non disponibilità di navi o nel caso in cui siano ancora in costruzione. Per tale situazione occorre pertanto prevedere disposizioni specifiche.

(5) È comprensibile che i consorzi cerchino di garantire la sicurezza dei nuovi investimenti effettuati per un servizio esistente. Pertanto, in un accordo di consorzio, la possibilità concessa alle parti di stipulare una clausola di «non recesso» dovrebbe applicarsi altresì nei casi in cui le parti che sottoscrivono un accordo di consorzio esistente abbiano deciso di effettuare nuovi investimenti sostanziali e i costi di tali investimenti giustificano una nuova clausola di «non recesso».

(6) Il regolamento (CE) n. 823/2000 prevede che l'esenzione sia soggetta all'adempimento di talune condizioni, fra le quali l'esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza al cui interno il consorzio opera, per la facoltà espressamente conferita dall'accordo di conferenza ai propri membri di praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza. È stato peraltro fatto rilevare alla Commissione che l'iniziativa tariffaria indipendente non può più ritenersi una pratica generale comune del mercato. Attualmente per vari traffici prevalgono singoli contratti confidenziali, i quali, a loro volta, possono dar luogo a un'effettiva concorrenza fra le compagnie marittime di linea che aderiscono alla conferenza. L'esistenza di singoli contratti confidenziali pertanto andrebbe anch'essa considerata come un indicatore di effettiva concorrenza in materia di prezzi fra i membri della conferenza.

⁽¹⁾ GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 319 del 23.12.2004, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 463/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 23).

⁽⁴⁾ GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.

- (7) Il regolamento (CE) n. 823/2000 va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 823/2000 viene modificato come segue.

- 1) All'articolo 2 vengono aggiunti i punti 6 e 7 seguenti:

«6) "inizio del servizio", la data alla quale la prima nave effettua il servizio o, in caso di nuovo investimento sostanziale, la data alla quale la prima nave viaggia in condizioni riconducibili direttamente a tale investimento;

7) "nuovo investimento sostanziale", un investimento che si traduca nella costruzione, nell'acquisto, o ancora nel nolo a lungo termine di navi specificamente progettate, richieste e necessarie per fornire il servizio, e pari almeno a metà degli investimenti complessivi effettuati dal membro del consorzio nel quadro del servizio di trasporto marittimo che il consorzio stesso offre.»

- 2) All'articolo 5, la lettera a) viene sostituita dalla seguente:

«a) esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o di altra natura, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza e/o a stipulare singoli contratti confidenziali; oppure.»

- 3) All'articolo 8, la lettera b) viene sostituita dalla seguente:

«b) l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di

altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività solo alla scadenza di un certo periodo di tempo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un preavviso massimo di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune. Qualora tale data preceda quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non deve superare ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo che prevede di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune.

Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato che preveda un "pool" di compartecipazione agli utili o alle perdite, oppure che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo di navi da parte dei suoi membri, appositamente per la costituzione del consorzio medesimo, il preavviso massimo di sei mesi può essere dato solo dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo che prevede di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune. Qualora tale data preceda quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non deve superare trentasei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo che prevede di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune.»

- 4) All'articolo 14, secondo comma, la data «25 aprile 2005» viene sostituita da «25 aprile 2010».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 612/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione⁽²⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle

spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

⁽²⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt10» nei prodotti a base di mais

[notificata con il numero C(2005) 1257]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/317/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 4, paragrafo 2, e 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati⁽²⁾ («GM»), stabilisce che nessun alimento o mangime geneticamente modificato può essere immesso in commercio nella Comunità a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente a detto regolamento. Gli articoli 4, paragrafo 3, e 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime GM è autorizzato, a meno che non sia stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato che esso non ha effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente, che non fuorvia il consumatore o l'utilizzatore e che non differisce dall'alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali.
- (2) Il 22 marzo 2005, le autorità degli Stati Uniti d'America («autorità USA») hanno informato la Commissione che i prodotti a base di mais contaminati con il mais geni-

camente modificato denominato «Bt10» («i prodotti contaminati») sono stati probabilmente esportati verso la Comunità sin dal 2001 e continuano ad esservi esportati. Inoltre, dette autorità hanno informato la Commissione che tali prodotti non sono neanche autorizzati all'immissione sul mercato degli Stati Uniti d'America.

- (3) Fatti salvi gli obblighi di controllo degli Stati membri, i provvedimenti da adottare a seguito delle probabili importazioni di prodotti contaminati devono essere oggetto di un approccio ampio e generale, che consenta di agire in modo rapido ed efficace e di evitare disparità tra gli Stati membri nel modo di affrontare la situazione.
- (4) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie d'emergenza per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo, al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.
- (5) Nonostante la contaminazione dei prodotti sia stata segnalata da Syngenta, la società che ha sviluppato il mais geneticamente modificato «Bt10», alle autorità USA nel dicembre 2004, né Syngenta né le autorità USA hanno fornito alcun dato atto a consentire una valutazione della sicurezza del mais geneticamente modificato «Bt10» da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1829/2003. Secondo detta Autorità⁽³⁾, in assenza di tali informazioni la sicurezza del «Bt10» resta ancora da confermare.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ Dichiarazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare rilasciata il 12 aprile 2005.

- (6) Vista l'assenza di dati sufficienti, atti a consentire una valutazione della sicurezza del mais geneticamente modificato «Bt10», per conseguire l'elevato livello di protezione della salute invocato nella Comunità e nella presunzione del rischio rappresentato dai prodotti non autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003, che tiene conto del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno adottare misure d'emergenza per impedire la commercializzazione dei prodotti contaminati nella Comunità.
- (7) Sulla base dei requisiti generali del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi sono i primi ad essere legalmente responsabili di garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare e di verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. L'obbligo di comprovare la non avvenuta commercializzazione dei prodotti contaminati dovrebbe quindi ricadere sull'operatore responsabile della prima immissione sul mercato. A tal fine, le disposizioni d'emergenza dovrebbero stabilire che le partite di prodotti specifici provenienti dagli Stati Uniti d'America siano commercializzate soltanto contro presentazione di un rapporto analitico, a dimostrazione del fatto che i prodotti non sono contaminati con il mais geneticamente modificato «Bt10». Il rapporto analitico dovrebbe essere emesso da un laboratorio accreditato conformemente a standard internazionalmente riconosciuti.
- (8) Per agevolare i controlli, tutti gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati immessi sul mercato dovrebbero essere oggetto di un metodo convalidato di rilevazione. È stato chiesto a Syngenta di fornire il metodo per la rilevazione specifica del mais geneticamente modificato «Bt10» come anche campioni di controllo. Conseguentemente, il laboratorio comunitario di riferimento, di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 («L'LCR»), è stato invitato a convalidare il metodo di rilevazione di tale prodotto sulla base dei dati forniti da Syngenta. Il metodo di rilevazione è stato fornito da Syngenta ed è reperibile anche al seguente indirizzo: <http://gmo-crl.jrc.it>
- (9) Poiché le misure stabilite nella presente decisione devono essere proporzionate e non costituire una restrizione degli scambi più ampia del necessario, soltanto i prodotti considerati probabilmente contaminati con mais geneticamente modificato «Bt10» dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente strumento. Stando alle informazioni fornite dalle autorità USA, dagli Stati Uniti d'America verso la Comunità non sono importati né mais geneticamente modificato in forma di chicchi né altri prodotti da esso derivati, ad eccezione dei mangimi a base di glutine di mais e delle trebbie di birra per l'alimentazione animale. Sono pertanto questi ultimi prodotti che dovrebbero essere oggetto delle misure in questione.
- (10) Nonostante le richieste formulate dalla Commissione, le autorità USA non sono state in grado di fornire garanzie quanto all'assenza di «Bt10» nei mangimi a base di glutine di mais e nelle trebbie di birra importati nella Comunità contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, in considerazione dell'assenza, negli Stati Uniti d'America, di segregazione o di misure di rintracciabilità per tali prodotti.
- (11) Per quanto concerne i prodotti alimentari, stando alle informazioni fornite alla Commissione, nella Comunità non viene usato, nella produzione di alimenti, mais geneticamente modificato importato dagli Stati Uniti d'America. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia monitorare se alimenti contenenti mais geneticamente modificato siano presenti sul mercato e se questi siano stati contaminati con «Bt10». Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione contemplerà l'eventualità di adottare provvedimenti appropriati.
- (12) Detti provvedimenti andrebbero valutati dopo 6 mesi per accertare se siano ancora necessari.
- (13) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica ai seguenti prodotti originari degli Stati Uniti d'America:

- mangimi a base di glutine di mais contenenti o costituiti da mais geneticamente modificato di cui al codice CN 2309 90 20,
- trebbie di birra contenenti o costituite da mais geneticamente modificato di cui al codice CN 2303 30 00.

Articolo 2

Condizioni per la prima immissione sul mercato

1. Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 soltanto qualora un rapporto analitico, basato su un metodo adeguato e convalidato di rilevazione specifica del mais geneticamente modificato «Bt10» ed emesso da un laboratorio accreditato, accompagni la partita, a dimostrazione del fatto che il prodotto non contiene mais «Bt10» né mangimi prodotti a partire da mais «Bt10».

Qualora una partita dei prodotti di cui all'articolo 1 sia frazionata, una copia autenticata del rapporto analitico di cui al paragrafo 1 accompagna ogni sezione della partita frazionata.

2. In assenza di un simile rapporto analitico, l'operatore stabilito nella Comunità che è responsabile della prima immissione del prodotto sul mercato fa sì che i prodotti di cui all'articolo 1 siano sottoposti a test per dimostrare che non contengono mais «Bt10» né mangimi prodotti a partire da mais «Bt10». Nelle more della disponibilità del rapporto analitico, il prodotto non è commercializzato nella Comunità.

3. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) per il tramite del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

Articolo 3

Altre misure di controllo

Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati, compreso il campionamento casuale e l'analisi, in merito ai prodotti di cui all'articolo 1 già presenti sul mercato, al fine di verificare l'assenza di mais «Bt10» o di mangimi prodotti a partire da mais «Bt10». Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) per il tramite del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

Articolo 4

Partite contaminate

Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che i prodotti di cui all'articolo 1 risultanti contenere

mais «Bt10» o mangimi prodotti a partire da mais «Bt10» non siano immessi sul mercato.

Articolo 5

Costi

Gli Stati membri assicurano che i costi incorsi nell'attuazione degli articoli 2 e 4 siano sostenuti dagli operatori responsabili della prima immissione sul mercato.

Articolo 6

Riesame della misura

La presente decisione è sottoposta a riesame entro il 31 ottobre 2005.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

del 17 marzo 2005

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2005/318/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, di seguito «l'accordo»,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, di seguito «il protocollo n. 3», in particolare l'articolo 38,

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, di seguito «i nuovi Stati membri», hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004.
- (2) A seguito dell'adesione, gli scambi commerciali tra i nuovi Stati membri e la Confederazione svizzera, di seguito «la Svizzera», sono coperti dall'accordo summenzionato e non sono più applicati gli accordi commerciali conclusi tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.
- (3) Dopo l'adesione, le merci originarie dei nuovi Stati membri importate in Svizzera nel quadro dell'accordo sono da considerare di origine comunitaria.
- (4) L'adesione dei nuovi Stati membri impone alcune modifiche tecniche al testo del protocollo n. 3, nonché misure transitorie, per assicurare il processo di transizione e garantire certezza giuridica.
- (5) L'allegato IV, sezione 5, dell'atto di adesione del 2003 prevede procedure e misure transitorie analoghe,

DECIDE:

Sezione I

Modifiche tecniche al testo del protocollo*Articolo 1***Norme di origine**

Il protocollo n. 3 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, il riferimento ai nuovi Stati membri è soppresso;

- 2) all'articolo 18, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

- ES “EXPEDIDO A POSTERIORI”
 CS “VYSTAVENO DODATEČNĚ”
 DA “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”
 DE “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”
 ET “TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”
 EL “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”
 EN “ISSUED RETROSPECTIVELY”
 FR “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”
 IT “RILASCIATO A POSTERIORI”
 LV “IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”
 LT “RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”
 HU “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”
 MT “MAHRUĠ RETROSPETTIVAMENT”
 NL “AFGEGEVEN A POSTERIORI”
 PL “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIĘ”
 PT “EMITIDO A POSTERIORI”
 SL “IZDANO NAKNADNO”
 SK “VYSTAVENÉ DODATOČNE”
 FI “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”
 SV “UTFÄRDAT I EFTERHAND”»;

- 3) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

- ES “DUPLICADO”
 CS “DUPLIKÁT”
 DA “DUPLIKAT”
 DE “DUPLIKAT”
 ET “DUPLIKAAT”
 EL “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”
 EN “DUPLICATE”
 FR “DUPLICATA”
 IT “DUPLICATO”
 LV “DUBLIKĀTS”
 LT “DUBLIKATAS”
 HU “MÁSODLAT”
 MT “DUPLIKAT”
 NL “DUPLICAAT”
 PL “DUPLIKAT”

PT "SEGUNDA VIA"
 SL "DVOJNIK"
 SK "DUPLIKÁT"
 FI "KAKSOISKAPPALE"
 SV "DUPLIKAT";

4) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.º ...⁽¹⁾] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n.º ...⁽¹⁾] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ...⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) oświadcza, że – jeśli wyraźnie nie określono inaczej – produkty te mają ...⁽²⁾ pochodzenie preferencyjne.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ...⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore, inoltre, il nome del firmatario deve essere indicato in maniera leggibile)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»

Sezione II**Disposizioni transitorie****Articolo 2****Prova dell'origine e cooperazione amministrativa**

1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Svizzera o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi da essi applicati sono reciprocamente accettate, a condizione che:

- a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo;
- b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data dell'adesione;
- c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Nel caso di merci dichiarate per l'importazione in Svizzera o in un nuovo Stato membro anteriormente alla data dell'adesione, nel contesto degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi in vigore tra la Svizzera e il nuovo Stato membro in quel momento, le prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi o regimi possono essere accettate, a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. La Svizzera e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di «esportatori autorizzati» è stato conferito nel contesto degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi conclusi tra loro, a condizione che:

- a) una simile disposizione figuri anche nell'accordo concluso prima della data dell'adesione tra Svizzera e Comunità; e
- b) l'esportatore autorizzato applichi le norme d'origine in vigore nel quadro di detto accordo.

Tali autorizzazioni sono tuttavia sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nell'accordo.

3. Le competenti autorità doganali della Svizzera o degli Stati membri accettano le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 3**Merci in transito**

1. Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci esportate dalla Svizzera in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri in Svizzera, purché esse risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 3 e alla data dell'adesione siano in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Svizzera o nel nuovo Stato membro.

2. In casi del genere, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica dal 1° maggio 2004.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2005.

Per il Comitato misto

Il presidente

Richard WRIGHT

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 63 del 10 marzo 2005)

A pagina 18, articolo 1, punto 1, primo e secondo trattino:

anziché: «— le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005,

— le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 ai fini della presentazione di una domanda di pagamento unico.»

leggi: «— le superfici su cui sono stati piantati i suddetti prodotti tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005,

— le superfici su cui sono stati piantati i suddetti prodotti anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 ai fini della presentazione di una domanda di pagamento unico.»
